

## STATUTO

### VALDICHIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLION FIORENTINO AR VIA  
UMBRO CASENTINESE 130

Numero REA: AR - 210747

Codice fiscale: 02414910519

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-04-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato B ad**

**atto n. 15832 di raccolta**

**STATUTO DELLA COOPERATIVA**

**"VALDICHIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B"**

**TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**ART. 1 : DENOMINAZIONE**

E' costituita la società cooperativa denominata **"VALDICHIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B"**

**ART. 2 : SEDE**

La Cooperativa ha sede in Castiglione Fiorentino (AR).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

**ART. 3: DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

E potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

**TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO – SCOPI – OGGETTO – PREVALENZA**

**ART. 4: MODELLO SOCIETARIO**

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

**ART. 5: PREVALENZA**

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazioni nella cooperativa:

-Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

-Il divieto di remunerare i strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

-L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART. 6: SCOPO ED OGGETTO**

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

La Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

In particolare, la società, senza finalità speculative si propone di:

-gestire in forma diretta e con ditte o cooperative in appalto strutture educative e ricreative per l'infanzia;

-operare in attività di animazione, accompagnamento, assistenza per bambini, ragazzi, anziani e soggetti portatori di handicap fisici e psichici;

-gestire i servizi assistenziali come la conduzione di case di riposo, case famiglie e centri sociali;

-offrire attività e servizi di riabilitazione;  
-allestire servizi domiciliari di assistenza e sostegno per anziani;  
-attivare corsi di formazioni e servizi di consulenza in materia sociale, assistenziale e riabilitativa;  
-gestire in forma diretta o in appalto strutture o servizi socio-sanitari anche di carattere amministrativo, quali, a carattere esemplificativo, servizi di accoglienza e reception, servizi di centralino telefonico, servizi di prenotazione, servizi di ufficio e archivio;  
-attivare opera di animazione e sensibilizzazione della comunità locale nella quale opera la cooperativa per renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza ed al recupero dei soggetti in stato di bisogno;  
-attivare opera di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore dei soggetti nello stato di bisogno e di affermazione dei loro diritti;  
-attivare servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare e non;  
-allestire centri diurni e strutture di accoglienza per soggetti autosufficienti e non, con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della vita;  
-gestire servizi di igienizzazione e sanificazione di presidi socio-sanitari, scuole ed uffici;  
-allestire il servizio mensa e la distribuzione pasti nelle strutture assistenziali, nei presidi socio-sanitari, nelle scuole e dalle collettività in genere;  
-offrire servizi di movimentazione manuale di materiali, piccole consegne domiciliari e non, prestazione di vigilanza di locali notturni e diurni;  
-offrire servizi di lavanderia e pulizie, sanificazione ospedaliera, manutenzioni, movimentazione materiali e merci, trasporti, noleggio con o senza conducente con uso di tutti i mezzi di trasporto (compreso trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, servizi di scuolabus), trasporto cose per conto terzi con uso di mezzi di qualunque portata, servizi di distribuzione di plichi, documenti e valori postali, volantinaggio, traslochi e facchinaggi nonché servizi complementari quali imballaggio, deposito colli e bagagli compresa recapito, gestione di parcheggi e impianti sportivi e ricreativi in genere, di servizi museali e di strutture espositive in genere, anche per mostre, fiere, convegni e simili, gestione di cimiteri, raccolte e vendita di spazi pubblicitari;  
-servizio di distribuzione pasti;  
-pulizia, sanificazione, sterilizzazione e disinfezione;  
-gestione biglietteria di musei e piscine, sistemazione e manutenzione giardini e aiuole compresa la potatura di alberi e siepi e manutenzione del verde in genere;  
-vigilanza durante i corsi di nuoto, vigilanza locali guardaroba;  
-Svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi;  
-servizi cimiteriali;  
-servizio di pompe funebri e di cremazione;  
-servizi edili;  
-servizi di massaggi e trattamento del benessere, anche a domicilio;  
-servizio trasloco scolastico;  
- gestione centri d'accoglienza immigrati, minori e donne in difficoltà;  
- visite guidate e attività in ambiente naturale.  
Ai fini della valorizzazione morale e professionale nonché del supporto fisico-riabilitativo dei propri soci la Cooperativa Sociale può svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compresa la gestione di piccoli esercizi commerciali a carattere distributivo.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque attività connesse agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programmi, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa, inoltre, dare adesione ad enti ad organismi economici e finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo operativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente e non direttamente finalizzata al raggiungimento dei scopi sociali.

### **TITOLO III: SOCI**

#### **ART. 7: REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è variabile, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare situazione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso e del relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibile con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura completamente e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci.

Posso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

#### **ART. 8: PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica – autocertificazione alla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze personali o titoli specifici, recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica – denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliorare documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere ed osservare il seguente statuto, i regolamenti interni disciplinati lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione e lo scambio mutualistico.

L'ammissione di un socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere cominciata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha

proposta può entro i sessanta giorni della comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione;

#### **ART. 9: QUOTE**

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) né superiore ai limiti fissati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, al momento dell'ammissione del socio, modalità di versamento della quota sociale che prevedano una rateizzazione, anche pluriennale.

#### **ART. 10 : CESSIONE DELLE QUOTE**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

#### **ART. 11 : VINCOLI SULLE QUOTE**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **ART. 12 : PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.**

La qualità di socio di perde per dimissioni, recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio;

in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

#### **ART. 13 : RECESSO**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la fusione o scissione;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale e modificazione dell'oggetto sociale previsto dall'atto costitutivo;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

-una rilevante modificazione di diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, c.c..

Hanno diritto di rendere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. SE non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici in corso, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **ART. 14 : ESCLUSIONE**

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

-per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento e dal rapporto mutualistico;

-per mancanza o perdite dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

-nel caso indicato dell'art.2531 c.c.;

-nel caso previsti dall'art. 2286 c.c.;

-nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma c.c.;

-che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti verso la cooperativa;

-svolga attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **ART. 15 : MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno il diritto alla liquidazione della quota secondo disposizione dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano alla partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione;

#### **ART. 16 : LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione e la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto del rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso,

l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha il diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario alla liquidazione della propria quota prima di avere provato di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono diventate esigibili le quote di capitale non ritirate dai soci receduti o dagli eredi del socio defunto sia devoluto alla riserva legale.

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO**

##### **ART. 17 : PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal capitale sociale costituito dell'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) Dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote e dalle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate dai soci receduti, esclusi agli eredi del socio defunto;
- c) Dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni e da altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) A ogni altra riserva prevista dalla legge o ad ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsioni di oneri futuri o eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) Dall'eventuale fondo sovrapprezzo.

Le riserve indicate alle lettere (b), (c), (d), (e) non possono essere ripartite dai soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

##### **ART. 18: CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 secondo comma del Codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata su proposta motivata dagli amministratori.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

##### **ART. 19 : BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto da quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

#### **ART. 20 : RISTORNI**

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione dei ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

#### **ART. 21 : DESTINAZIONE UTILE**

In presenza di un utile di esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59.

#### **TITOLO V : ASSEMBLEA**

##### **ART. 22 : COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Spetta all'Assemblea:

- Determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- Approvare i bilanci;
- Distribuire gli utili;
- Approvare i regolamenti interni;
- Procedere alla elezione delle cariche sociali, può nominare il presidente e determinare la misura dei relativi compensi;
- Deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- Deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

##### **ART. 23 : MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno un volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura stessa quando lo richiedano particolari esigenze della società, attestate dagli amministratori nella propria relazione.

L'assemblea viene convocata ogni qualvolta decorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'assemblea viene convocata dal presidente dl consiglio d'amministrazione

spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

#### **ART. 24 : QUORUM COSTTUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

#### **ART. 25 : DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora dei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

#### **ART. 26 : DELEGHE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministratore ed in sua assenza da persona eletta della maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e del Segretario

#### **TITOLO VI : AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 27 : COMPOSIZIONE DURATA IN CARICA**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, nel numero determinato dai soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre

esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza nel periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente.

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civili essendo possibile altresì la cooptazione ai sensi di legge.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione di soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere affetto d'urgenza dal Collegio sindacale se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

#### **ART. 28 : DELIBERAZIONI**

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine di giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza comunicazioni formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **ART. 29 : POTERI**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, compresa la nomina e la revoca del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi ai singoli amministratori o a un comitato esecutivo delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché il potere di materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale i casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, su criteri seguiti nella gestione sociale nel conseguimento allo scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo dall'ammissione dei nuovi soci.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del consiglio esecutivo se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilito dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

#### **ART. 30 : RAPPRESENTANZA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **TITOLO VII : CONTROLLO**

##### **ART. 31 : COLLEGIO SINDACALE**

Verificatisi i presupposti di legge la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono all'assemblea della data convocata all'assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

##### **ART. 32 : COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono nella

loro relazione indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare le condizioni di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

**ART. 33 : REVISORE LEGALE DEI CONTI**

L'incarico del revisore legale dei conti, ove prescritto, è conferito dall'assemblea al collegio sindacale.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante tenuto conto delle tariffe professionali per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**ART. 34 : CONTROLLO DEI SOCI**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento sugli affari sociali e di consultare anche tramite i professionisti, di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

**TITOLO VIII: CAUSA ARBITRALE**

**ART. 35: CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro le società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione della camera di commercio di Arezzo con gli effetti dell'articolo 38 e ss. del d.lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto dal presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o del diverso periodo che le parti concordino per iscritto sarà definitivamente risolta mediante arbitrato il rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Arezzo che provvederà alla nomina dell'arbitro.

**TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 36: SCIoglimento**

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

**ART. 37: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 38: REGOLAMENTO**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

**ART. 39 : RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile in tema di cooperative quelle relative alla disciplina s.r.l. in quanto compatibili e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche e integrazioni.

Firmato: